

CCNL 21 febbraio 2025 - Incremento retributivo 2026 – Applicazione imposta sostitutiva IRPEF – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2026

Indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sull'applicazione della imposta sostitutiva IRPEF al 5% stabilita dall'art. 1 c. 7 della Legge 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026) all'incremento dei minimi tabellari disposto dal CCNL 21 febbraio 2025

La Legge di Bilancio 2026 ha stabilito che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato **nell'anno 2026**, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a **una imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle relative addizionali regionali e comunali pari al **5 per cento**.

L'Agenzia delle Entrate con la allegata circolare n. 2/E del 24 febbraio scorso fornisce le proprie indicazioni in proposito.

Indicazioni che trovano applicazione al personale dipendente al quale è applicato il nostro CCNL rinnovato il 21 febbraio 2025.

L'agevolazione si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente **di importo non superiore, nell'anno 2025, a 33.000 Euro**.

Allo scopo occorre tener conto del "principio di cassa allargato" in ragione del quale, a norma dell' art. 51 c.1 (ultimo periodo) del TUIR ,si considerano « percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono».

L'imposta sostitutiva riguarda invece - sempre fermo restando il predetto principio di cassa allargato- gli importi corrisposti a partire **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026**.

Sono esclusi, quindi, dall'agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026.

Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la Certificazione Unica per l'anno 2025 al fine di consentire al sostituto d'imposta di verificare la spettanza dell'agevolazione, nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto nel 2025 una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso comunica all'attuale datore di lavoro le informazioni relative ai redditi derivanti dagli altri rapporti di lavoro, attraverso la consegna delle certificazioni uniche (CU) o, in mancanza, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la Certificazione Unica per l'anno 2025, o il lavoratore nell'anno ha cumulato più rapporti di lavoro il

lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025.

Incrementi retributivi derivanti dal CCNL 21 febbraio 2025

Il CCNL 21 febbraio 2025 ha previsto sui minimi tabellari i seguenti incrementi retributivi suddivisi in tre tranche:

LIVELLI	PAR.	AUMENTI – Importi mensili				NUOVI MINIMI – Importi mensili		
		Complessivi	01/02/2025 mensile	01/03/2026 mensile	01/03/2027 mensile	01/02/2025	01/03/2026	01/03/2027
VII	200	360,00	160,00	100,00	100,00	2.134,71	2.234,71	2.334,71
VI	180	324,00	144,00	90,00	90,00	1.921,23	2.011,23	2.101,23
V	150	270,00	120,00	75,00	75,00	1.601,02	1.676,02	1.751,02
IV	140	252,00	112,00	70,00	70,00	1.494,31	1.564,31	1.634,31
III	130	234,00	104,00	65,00	65,00	1.387,56	1.452,56	1.517,56
II	117	210,60	93,60	58,50	58,50	1.248,81	1.307,31	1.365,81
I	100	180,00	80,00	50,00	50,00	1.067,36	1.117,36	1.167,36

Nella propria Circolare, l'Agenzia indica che se in virtù di previsioni contrattuali, l'incremento retributivo stabilito dal CCNL sia distribuito in più anni, l'imposta sostitutiva si applichi comunque all'intero incremento retributivo 2026 su 2024 corrisposto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché parte di tale incremento abbia iniziato a maturare già nel 2025

Per il lavoratore che nel 2025 abbia avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro l'agevolazione trova quindi applicazione da gennaio 2026 su un importo da 80 euro mensili in su e da marzo 2026 su un importo da 130 euro mensili in su.

Importo da riproporzionare in quota oraria (173) per il personale operaio

L'Amministrazione finanziaria reputa inoltre che l'agevolazione si applichi ai soli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la gratifica natalizia/tredicesima e premio annuo. Sono inclusi nell'applicazione gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze retribuite, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio).

L'Agenzia delle Entrate afferma che, qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l'importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, anche quest'ultimo può beneficiare dell'agevolazione degli incrementi retributivi.

Rimangono, invece, sempre esclusi gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all'ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno. Resta altresì escluso il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), trattandosi di un elemento della retribuzione il cui pagamento è differito a un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR, i redditi assoggettati a tassazione con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano

ai fini della determinazione delle detrazioni a esso commisurate. Ai fini del riconoscimento del Trattamento Integrativo al Reddito di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, il reddito di lavoro dipendente che è assoggettato a imposta sostitutiva ai sensi del comma 7 della legge di bilancio 2026 va però computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l'imposta lorda determinata in relazione a quest'ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente.

Ciò in quanto, secondo l'Agenzia, in caso contrario si realizzerebbe una penalizzazione per il lavoratore dipendente, in contrasto con quella che è la finalità della disposizione.

Per fruire della tassazione agevolata, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza. Per espressa previsione normativa, è, invece, riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un'espressa rinuncia scritta dell'imposizione sostitutiva.

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta che deve versarla utilizzando i codici tributo appositamente istituiti indicati nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 29 gennaio 2026 (allegata).

CCNL 21 febbraio 2025 : incrementi retributivi da marzo 2026. Variazione diaria trasferta operai

Come già anticipato in precedenza da marzo 2026 decorre la seconda tranche di incremento del minimo tabellare stabilita dal CCNL 21 febbraio 2025.

In allegato le nuove tabelle retributive.

Si segnala inoltre che, come da tabella allegata ,in occasione di tale variazione retributiva, secondo quanto disposto all'allegato VI dell'accordo provinciale 24 luglio 2023, la diaria di trasferta operai torna ad essere determinata in percentuale rispettivamente del 6%, per la diaria in zona territoriale A, 12% per diaria in zona territoriale B fino a 10 km e 20% per diaria in zona territoriale B oltre i 10 km.

Il Servizio Sindacale e Previdenziale (Tel. 011/81377221-222-234, email: sindacale@cce.to.it) rimane a disposizione per ogni altra precisazione in argomento.

CN/amd

Allegati

[AdE-Circ-2E-24-02-2026-incrementi-retributivi-dei-rinnovi-contrattuali](#)

[AdE RIS n 3 del 29 01 2026](#)

[TABELLA PAGA OPERAI AL 1 MARZO 2026 - CON DIARIA aggiornata alle aliquote](#)

[TABELLA PAGA IMPIEGATI MARZO 2026](#)